Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 17 novembre 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1965, n. **1243.**

Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:

« L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica ».

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:

« L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 31 ottobre 1965, n. **1244.**

Elevazione dei tagli massimi dei titoli per raggruppamento delle cartelle fondiarie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 474, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 683, è ulteriormente modificato come segue:

« Oltre ai raggruppamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 18 del regolamento approvato con regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, e successive mo-

dificazioni, le cartelle ed obbligazioni fondiarie possono essere raggruppate in titoli multipli di 200, 400, 1000, 2000, 4000, 10.000 e 20.000 di esse ».

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a determinare con proprio decreto, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, raggruppamenti delle cartelle ed obbligazioni fondiarie diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 31 ottobre 1965, n. **1245**.

Indennità di direzione ai professori incaricati della presidenza degli istituti secondari di istruzione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1° gennaio 1965, la indennità di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831.

Non è consentito in alcun caso il cumulo della indennità di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 403.584.000 derivante dalla presente legge sarà fatto fronte, per l'anno finanziario 1965, con riduzione degli stanziamenti del capitolo 1761, per lire 277.500.000, del capitolo 1841, per lire 49.000.000, del capitolo 2001, per lire 1.500.000, del capitolo 2002, per lire 9.000.000, del capitolo 2003, per lire 1.500.000, del capitolo 2004, per lire 2.000.000, del capitolo 2005, per lire 21.000.000, del capitolo 2006, per lire 2.000.000, del capitolo 2007, per lire 30.000.000, del capitolo 2081, per lire 4.584.000 e del capitolo 2082, per lire 5.500.000, dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE

LEGGE 4 novembre 1965, n. **1246**.

Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità per la formazione e l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la gestione delle spese in esso iscritte e per la formazione e presentazione del conto consuntivo, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 25 luglio 1959, n. 593;

b) le misure e i criteri per la corresponsione delle diarie di presenza nonchè le modalità del rimborso delle spese per i membri del Consiglio, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e per le persone invitate alle sedute a norma dell'articolo 15 della legge stessa.

Art. 2.

Al presidente ed ai vice presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta un'indennità di carica, la cui misura sarà stabilita con regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'articolo 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

Art. 3.

All'articolo 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

« Il Consiglio può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1957, n. 33 è sostituito con i seguenti:

« Al segretario generale è attribuito, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili dello Stato.

Qualora al posto di Segretario generale sia nominata persona che sia già dipendente statale, questa è trasferita nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'ufficio di Segretario generale può essere conferito anche per incarico. Ove la persona investita dell'incarico sia già dipendente statale, essa è collocata fuori ruolo anche in deroga alle norme vigenti per la propria Amministrazione, con diritto, a carico del CNEL, al trattamento più favorevole tra quello che compete secondo la posizione di stato e quello previsto dal primo comma del presente articolo ».

Art. 5.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per l'amministrazione del personale stesso e per la disciplina delle relative carriere, nonchè per l'utilizzo di personale di altre pubbliche Amministrazioni e per il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, in relazione alle peculiari funzioni ed alle effettive esigenze del Consiglio.

Con le stesse norme e in relazione alle stesse esigenze saranno fissati i limiti entro i quali potrà essere autorizzato l'espletamento, da parte del personale, di lavoro straordinario retribuito e sarà determinata la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Segretario generale in sostituzione di ogni compenso speciale, anche per lavoro straordinario.

All'emanazione di dette norme sarà provveduto con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 80 posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

2) salvo quanto stabilito dall'articolo 4, i coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la carriera direttiva, a 500 per la carriera di concetto, a 271 per le carriere esecutive ed a 180 per le carriere ausiliarie.

Con le stesse norme sarà disciplinata la prima formazione dei ruoli, con criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti e quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà effettuato prescindendo dai limiti di età per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza. Per il restante personale sarà riconosciuto, a tutti gli effetti, il periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale della economia e del lavoro e sarà accordata la facoltà di riscattare il periodo di servizio medesimo agli effetti previdenziali e di quiescenza.

Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non chieda o non ottenga l'inquadramento sarà licenziato con il trattamento previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Alla emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 6.

L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata, per l'esercizio finanziario 1965 e successivi, in lire 500 milioni.

Art. 7.

All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 novembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1965, n. 1247.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Alatri.

N. 1247. Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Alatri, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *fogli n.* 131. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. 1248.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Gizzi » di Ceccano.

N. 1248. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Gizzi » di Ceccano, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 150. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1249.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Cesare Pola » di Torino.

N. 1249. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « Giuseppe Cesare Pola » di Torino, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 151. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 1965, n. **1250.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelfiorentino (Firenze).

N. 1250. Decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale di Castelfiorentino (Firenze), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 152. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 gennaio 1965 tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro, delle partecipazioni statali e la Società di navigazione « Italia », per l'esercizio delle linee marittime di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 giugno 1962, n. 600, sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

Visto il decreto in data 25 novembre 1964 dei Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali, con il quale è stato approvato l'elenco delle linee marittime di preminente interesse nazionale da gestirsi dalla « Italia » Società per azioni di navigazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 gennaio 1965 tra i Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali e la « Italia » Società per azioni di navigazione;

Vista la nota n. 3557 del 14 aprile 1964 della Regione siciliana;

Visto il parere in data 20 luglio 1964 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Accertato che la « Italia » Società per azioni di navigazione ha versato la cauzione prevista dall'art. 13 della convenzione;

Visto il parere n. 790 in data 30 settembre 1964 del Consiglio di Stato sugli schemi di convenzione e capitolato;

Vista la deliberazione in data 24 marzo 1965 del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1965 tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e la « Italia » Società per azioni di navigazione per l'esercizio da parte della stessa delle linee marittime di preminente interesse nazionale di cui al decreto citato in premessa, per venti anni a decorrere dal 1° luglio 1962 e verso la sovvenzione annua di lire 6.471 milioni.

Detta somma farà carico al capitolato 1174, residui passivi e competenza, del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965 — stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile — ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO — BO — RUSSO

Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero marina mercantile.
Registrato al foglio n. 72, *registro n.* 5, *in conformità della deliberazione della Sezione del controllo n.* 332 *in data* 18 *settembre* 1965, *tranne per quanto concerne l'approvazione dell'art.* 20 *del capitolato allegato alla convenzione, articolo limitatamente al quale la registrazione viene, in virtù della deliberazione stessa, rifiutata.*

Addì, 22 settembre 1965

Il 1° Referendario direttore

(8343)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 aprile 1965.

Approvazione della convenzione stipulata il 30 gennaio 1965 tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro, delle partecipazioni statali e la Società di navigazione « Tirrenia », per l'esercizio delle linee marittime di preminente interesse nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 giugno 1962, n. 600, sul riordinamento dei servizi marittimi di preminente interesse nazionale;

Visto il decreto in data 25 novembre 1964 dei Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali con il quale è stato approvato l'elenco delle linee marittime di preminente interesse nazionale da gestirsi dalla « Tirrenia » Società per azioni di navigazione;

Vista la convenzione stipulata in data 30 gennaio 1965 tra i Ministri per la marina mercantile, per il tesoro e per le partecipazioni statali e la « Tirrenia » Società per azioni di navigazione;

Vista la nota n. 3557 del 14 aprile 1964 della Regione siciliana;

Vista la nota n. 3077 del 14 maggio 1964 della Regione autonoma della Sardegna;

Visto il parere in data 20 luglio 1964 del Consiglio superiore della marina mercantile;

Accertato che la « Tirrenia » Società per azioni di navigazione ha versato la cauzione prevista dall'art. 13 della convenzione;

Visto il parere n. 790 in data 30 settembre 1964 del Consiglio di Stato sugli schemi di convenzione e capitolato;

Vista la deliberazione in data 24 marzo 1965 del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le partecipazioni statali e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata il 30 gennaio 1965 tra i Ministeri della marina mercantile, del tesoro e delle partecipazioni statali e la « Tirrenia » Società per azioni di navigazione per l'esercizio da parte della stessa delle linee marittime di preminente interesse nazionale di cui al decreto citato in premessa, per venti anni a decorrere dal 1° luglio 1962 e verso la sovvenzione annua di lire 6.704 milioni.

Detta somma farà carico al capitolo 1174, residui passivi e competenza, del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1965 — stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile — ed ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

Dato a Roma, addì 23 aprile 1965

SARAGAT

MORO — SPAGNOLLI — COLOMBO — BO — RUSSO

Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero marina mercantile.

Registrato al foglio n. 74, registro n. 5, in conformità della deliberazione della Sezione del controllo n. 332 del 18 settembre 1965, tranne per quanto concerne l'approvazione dell'art. 21 del capitolato allegato alla convenzione, articolo limitatamente al quale la registrazione viene, in virtù della deliberazione stessa, rifiutata.

Addì, 22 settembre 1965

Il 1° Referendario direttore

(8344)

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1965.

Stati di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1966.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547, che istituisce la Cassa delle ammende e stabilisce che il bilancio di previsione della Cassa medesima è approvato dal Ministero della giustizia, di concerto con quello delle finanze;

Considerato che la suindicata facoltà di approvare il bilancio compete al Ministero della giustizia di concerto con quello del tesoro in seguito alla ricostituzione di quest'ultimo Ministero disposta con decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406;

Decreta:

E' approvato lo stato di previsione delle entrate e quello delle spese della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1966 in conformità delle tabelle unite al presente decreto con le seguenti risultanze:

Entrate previste . . . . . . L. 182.500.000
Spese previste . . . . » 182.500.000

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 luglio 1965

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 ottobre 1965
Registro n. 32 Grazia e giustizia, foglio n. 67. — GALLUCCI

Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1966

ARTICOLI - Numero dell'anno finanziario 1965	dell'anno finanziario 1966	DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1965	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1966
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		CATEGORIA I. — *Vendita di beni e servizi.*			
101	101	Vendita dei corpi di reato	11.000.000	»	11.000.000
		CATEGORIA II. — *Trasferimenti.*			
104	104	Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	95.000.000	»	95.000.000
105	105	Versamenti per grazia	9.000.000	+ (a) 8.000.000	17.000.000
106	106	Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	5.000.000	»	5.000.000
107	107	Fondi dei detenuti evasi o defunti	1.000.000	+ (a) 1.000.000	2.000.000
108	108	Incameramento di cauzioni o di altre somme in deposito	500.000	»	500.000
			110.500.000	+ 9.000.000	119.500.000

(a) Variazione dipendente da previste maggiori entrate.

Segue: **Stato di previsione dell'entrata della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1966**

Numero dell'anno finanziario 1965	Numero dell'anno finanziario 1966	ARTICOLI - DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1965	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1966
		CATEGORIA III. — *Redditi.*			
112	112	Interessi sulle somme in deposito di conto corrente presso la Cassa depositi e prestiti e sui capitali investiti in rendita pubblica	8.000.000	+ (a) 2.000.000	10.000 000
		CATEGORIA IV. — *Poste compensative delle spese.*			
115	115	Depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria, ecc.)	32.000.000	»	32.000.000
		CATEGORIA V. — *Somme non attribuibili.*			
118	118	Entrate straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		CATEGORIA X. — *Prelevamenti dai fondi di riserva.*			
506	506	Prelevamento dagli avanzi di precedenti esercizi per colmare il presunto disavanzo della gestione (*b*)	5.000.000	+ (b) 5.000.000	10.000 000
507	507	Prelevamento dagli avanzi dei precedenti esercizi e dalle somme in deposito per acquisto di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
			5.000.000	+ 5.000.000	10.000 000
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI			
		Categoria I. - Vendita di beni e servizi	11.000.000	»	11.000 000
		Categoria II. - Trasferimenti	110.500.000	+ 9.000.000	119.500 000
		Categoria III. - Redditi	8.000.000	+ 2.000.000	10.000 000
		Categoria IV. - Poste compensative delle spese	32.000.000	»	32.000.000
		Categoria V. - Somme non attribuibili	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo I	161.500.000	+ 11.000.000	172.500 000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
		Categoria X. - Prelevamenti dai fondi di riserva	5.000.000	+ 5.000 000	10.000 000
		Totale del Titolo II	5.000.000	+ 5.000.000	10.000.000
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — ENTRATE CORRENTI	161.500.000	+ 11.000 000	172.500 000
		TITOLO II. — ENTRATE IN CONTO CAPITALE	5.000.000	+ 5.000.000	10.000.000
			166.500.000	+ 16.000.000	182.500.000

(*a*) Variazione dipendente da previste maggiori entrate.
(*b*) Aumento proposto per maggiore fabbisogno in relazione alle esigenze della gestione.

Stato di previsione della spesa della Cassa delle ammende per l'anno finanziario 1966

Numero dell'anno finanziario 1965	Numero dell'anno finanziario 1966	ARTICOLI — DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'anno finanziario 1965	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'anno finanziario 1966
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		CATEGORIA III. — *Acquisto di beni e servizi.*			
101	101	Spese per la pubblicazione delle sentenze	100.000	»	100.000
102	102	Spese di ufficio, stampati e cancelleria	100.000	»	100.000
103	103	Spese casuali	25.000	»	25.000
			225.000	»	225.000
		CATEGORIA IV. — *Trasferimenti.*			
106	106	Assegnazione ai Consigli di patronato	133.700.000	(a) + 16.000.000	149.700.000
		CATEGORIA VI. — *Poste correttive e compensative delle entrate.*			
110	110	Restituzione di somme introitate per vendita di corpi di reato	500.000	»	500.000
111	111	Restituzione di depositi	32.000.000	»	32.000.000
			32.500.000	»	32.500.000
		CATEGORIA VIII. — *Somme non attribuibili.*			
115	115	Fondo di riserva per spese impreviste	75.000	»	75.000
116	116	Spese straordinarie diverse	*per memoria*	»	*per memoria*
			75.000	»	75.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		CATEGORIA IX. — *Costituzione di capitali fissi.*			
501	501	Acquisto di titoli di rendita pubblica	*per memoria*	»	*per memoria*
		RIASSUNTO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)			
		Categoria III. - Acquisto di beni e servizi	225.000	»	225.000
		Categoria IV. - Trasferimenti	133.700.000	+ 16.000.000	149.700.000
		Categoria VI. - Poste correttive e compensative delle entrate	32.500.000	»	32.500.000
		Categoria VIII. - Somme non attribuibili	75.000	»	75.000
		Totale del Titolo I	166.500.000	+ 16.000.000	182.500.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)			
		Categoria IX. - Costituzione di capitali fissi	*per memoria*	»	*per memoria*
		Totale del Titolo II	»	»	»
		RIEPILOGO			
		TITOLO I. — SPESE CORRENTI (o di funzionamento e mantenimento)	166.500.000	+ 16.000.000	182.500.000
		TITOLO II. — SPESE IN CONTO CAPITALE (o di investimento)	»	»	»
			166.500.000	+ 16.000.000	182.500.000

(a) Per adeguamento del fabbisogno alle maggiori previste esigenze.

(8373)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 25 ottobre 1965 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Renzo Tedeschi, Console onorario di Guatemala a Venezia, con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza.

(8686)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Antonio Del Salvatore, nato a Matera l'11 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Bari il 21 ottobre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(8478)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Trapani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 10 novembre 1965, il comune di Trapani viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.153.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8684)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Moraro (Gorizia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.440.401, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8660)

Autorizzazione al comune di Baschi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Baschi (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.835.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8661)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Turriaco (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.715.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8683)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.465.317, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8662)

Autorizzazione al comune di Montegiorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Montegiorgio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 36.642.533, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8663)

Autorizzazione al comune di Montegranaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Montegranaro (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.949.297, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8664)

Autorizzazione al comune di Monteprandone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Monteprandone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.112.807, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8665)

Autorizzazione al comune di Monte San Pietrangeli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Monte San Pietrangeli (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.119.562, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8666)

Autorizzazione al comune di Porto Sant'Elpidio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.856.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8667)

Autorizzazione al comune di Rapagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Rapagnano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.499.567, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8668)

Autorizzazione al comune di Monteveglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Monteveglio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.887.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8669)

Autorizzazione al comune di Acquanegra Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Acquanegra Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.212.812, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8670)

Autorizzazione al comune di Pontelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Pontelongo (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.593.653, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8671)

Autorizzazione al comune di Bardi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Bardi (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.268.291, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8672)

Autorizzazione al comune di Solignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Solignano (Parma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.915.587, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8673)

Autorizzazione al comune di Guardea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Guardea (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.074.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8674)

Autorizzazione al comune di Roccafluvione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Roccafluvione (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.306.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8675)

Autorizzazione al comune di Brione ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Brione (Brescia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.710.004, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8676)

Autorizzazione al comune di Paliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Paliano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.162.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8677)

Autorizzazione al comune di Bordolano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Bordolano (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8678)

Autorizzazione al comune di Stroncone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Stroncone (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.972.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8679)

Autorizzazione al comune di Arce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Arce (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.987.799, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8680)

Autorizzazione al comune di Apecchio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Apecchio (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.901.952, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8681)

Autorizzazione al comune di Piagge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 11 novembre 1965, il comune di Piagge (Pesaro Urbino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.673.259, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8682)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 218

Corso dei cambi del 16 novembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,83	624,85	624,835	624,83	624,85	624,85	624,87	624,84	624,85	624,85
$ Can.	580,34	580,90	581 —	581 —	580 —	580,30	581 —	580,30	580,30	580,50
Fr. Sv.	144,65	144,66	144,675	144,655	144,68	144,65	144,655	144,65	144,65	144,66
Kr. D.	90,71	90,62	90,60	90,645	90,55	90,61	90,635	90,61	90,61	90,61
Kr. N.	87,49	87,47	87,52	87,495	87,53	87,49	87,495	87,50	87,49	87,49
Kr. Sv.	120,75	120,85	120,85	120,855	120,85	120,78	120,84	120,75	120,78	120,80
Fol.	173,41	173,41	173,45	173,415	173,50	173,41	173,41	173,41	173,41	173,42
Fr. B.	12,55	12,59	12,5915	12,5895	12,5825	12,58	12,59	12,59	12,59	12,585
Franco francese	127,50	127,48	127,47	127,48	127,49	127,50	127,475	127,52	127,50	127,48
Lst.	1751,61	1751,65	1751,70	1751,75	1751,50	1751,75	1751,85	1751,75	1751,75	1751,70
Dm. occ.	156,19	156,19	156,20	156,17	156,15	156,20	156,155	156,20	156,20	156,18
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,19	24,1950	24,15	24,19	24,193	24,19	24,19	24,19
Escudo Port.	21,85	21,86	21,85	21,86	21,75	21,86	21,8525	21,87	21,86	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	10,4315	10,44	10,43	10,4315	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 16 novembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,50
Redimibile 3,50 % 1934	99,915
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,55
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,325
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,45

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,86
1 Dollaro canadese	581 —
1 Franco svizzero	144,655
1 Corona danese	90,64
1 Corona norvegese	87,495
1 Corona svedese	120,847
1 Fiorino olandese	173,412
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,477
1 Lira sterlina	1751,80
1 Marco germanico	156,182
1 Scellino austriaco	24,194
1 Escudo Port.	21,856
1 Peseta Sp.	10,431

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 8.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentate per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1062 Mod. 241 D.P. — Data 23 marzo 1957 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Napoli — Intestazione: Riccio Stefano fu Pasquale, presidente del Consiglio di amministrazione degli Educandati femminili di Napoli — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 5.200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 66 Mod. 241 D.P. — Data: 25 febbraio 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Genova — Intestazione: Fava Rinaldo, nato a Quinto al Mare il 30 dicembre 1919 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 26.400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 30 Mod. 241 D.P. — Data: 8 marzo 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Bari — Intestazione: dott. Tortora Francesco, nato a Terlizzi il 19 settembre 1925 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Capitale L. 10.100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 81 Mod. 241 D.P. — Data: 4 giugno 1965 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Alessandria — Intestazione: Amisano Enrico, nato in Alessandria il 2 dicembre 1922 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 6.900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 228 Mod. 241 D.P. — Data: 9 settembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Signorini Giuseppe, nato a Massa Marittima il 5 ottobre 1896 e residente in Follonica — Titoli del Debito pubblico: al portatore 3 — Capitale L. 4000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 16 ottobre 1965

(7799) *Il direttore generale*: GAGLIARDO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa agricola Macello sociale cooperativo A.C.L.I., con sede in San Donà di Piave (Venezia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 ottobre 1965, i poteri conferiti al prof. dottor Aldo Moriniello, commissario governativo della Società cooperativa agricola Macello sociale cooperativo A.C.L.I., con sede in San Donà di Piave (Venezia) sono stati prorogati dal 31 ottobre 1965 al 30 aprile 1966.

(8646)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le leggi 3 giugno 1950, n. 375, e 5 marzo 1963, n. 367, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 365, ed in particolare lo art. 54, riguardante gli orfani di guerra;

Viste le leggi 15 luglio 1950, n. 539, e 24 febbraio 1953, n. 142, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio, nonchè la legge 3 aprile 1958, n. 474;

Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, recante provvedimenti in favore dei mutilati ed invalidi civili;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 dicembre 1964, n. 1268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1965, n. 218, che stabilisce la tabella organica dei salariati dell'Amministrazione della marina mercantile;

Considerata la necesità di ricoprire le vacanze attualmente esistenti nella suddetta tabella organica;

Esaminate le esigenze funzionali dell'Amministrazione della marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati del Ministero della marina mercantile:

1) concorso a quattro posti di 1ª categoria (operai specializzati) ripartiti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

a) motorista	posti n. 2
b) padrone di motoscafi velocissimi	» » 2
Totale	posti n. 4

2) concorso a dieci posti di 2ª categoria (operai qualificati) ripartiti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

a) conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categoria « C »	posti n. 6
b) fabbro fucinatore e forgiatore	» » 1
c) falegname	» » 1
d) imbianchino	» » 1
e) muratore	» » 1
Totale	posti n. 10

3) concorso a otto posti di 3ª categoria (operai comuni) ripartiti nelle seguenti qualifiche di mestiere:

a) fototecnico	posti n. 4
b) meccanico	» » 2
c) manovale specializzato	» » 2
Totale	posti n. 8

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le esenzioni e le elevazioni del limite massimo previsto dalle vigenti disposizioni. Si prescinde da tale limite per i dipendenti di ruolo dello Stato;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro ed al servizio.

I candidati devono essere in possesso del certificato di compimento degli studi elementari.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le domande di ammissione ai concorsi, redatte su carta legale nella forma rispettivamente indicata nei due schemi annessi al presente decreto (allegato *A* per i candidati estranei all'Amministrazione dello Stato e allegato *B*: per i candidati in atto già salariati di ruolo delo Stato) dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile Direzione generale degli affari generali e del personale Divisione 3ª - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di ricezione della domanda è stabilita dal timbro di arrivo apposto sulla medesima dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il termine sopraindicato, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) il cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) la categoria e la qualifica di mestiere (esclusivamente tra quelle indicate al precedente art. 1 per la quale intende concorrere).

Qualora il candidato intenda concorrere per più qualifiche di mestiere, dovrà produrre separate domande;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

7) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi, nonchè a precedenza o preferenza nell'assunzione;

9) essere in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi d'istruzione obbligatoria.

Nella domanda stessa il candidato dovrà altresì:

a) indicare il suo preciso recapito ed il Comune di attuale residenza.

Il Ministero della marina mercantile non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni date o mancate informazioni di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) dichiarare se ha avuto o no precedenti rapporti di impiego o di lavoro con una pubblica Amministrazione e, in caso affermativo, le cause di risoluzione dei rapporti stessi.

La firma che il candidato apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Le domande che perverranno, comunque, incomplete delle notizie e dichiarazioni sopraindicate ovvero prive di autentica della firma, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

Per l'ammissione al concorso a due posti di operaio permanente di 1ª categoria con qualifica di « padrone di motoscafi velocissimi », i candidati debbono essere in possesso della patente di abilitazione alla condotta di motoscafi.

Per l'ammissione al concorso a sei posti di operaio permanente di 2ª categoria con qualifica di conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categoria « C », i candidati debbono essere in possesso del relativo attestato rilasciato dalla competente Prefettura per la predetta categoria o per quelle superiori.

Per l'ammissione al concorso a due posti di operaio permanente di 3ª categoria con qualifica di meccanico, i candidati debbono essere in possesso della patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria « B », da comprovarsi mediante il relativo attestato rilasciato dalla competente Prefettura.

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che danno titolo di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo articolo 10

Art. 6.

I candidati ammessi per posti di operaio permanente della 1ª e della 2ª categoria saranno sottoposti, nelle sedi che il Ministero si riserva di stabilire e nei giorni che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, ad un esame teorico-pratico attraverso il quale dovranno dimostrare di possedere:

1) *per la qualifica di operaio permanente di 1ª categoria motorista*: conoscenza della costituzione e del funzionamento dei vari tipi di apparati motori ed organi vari installati a bordo di motoscafi e motobarche, i vari modi per prevenire e riparare le avarie durante la navigazione nonchè l'approfondita conoscenza per la riparazione di motori ed organi vari dei natanti in avaria da eseguirsi in officina a terra. La prova sarà completata con un breve esperimento su mezzo nautico in navigazione entro e fuori del porto.

2) *per la qualifica di operaio permanente di 1ª categoria padrone di motoscafi velocissimi*: conoscenza della navigazione costiera a vista e della costituzione approfondita del funzionamento dei meccanismi e dei vari organi installati a bordo di motoscafi o di motobarche ed i vari modi per prevenire o riparare avarie dello scafo e dell'apparato motore. La prova sarà completata da un breve esperimento pratico di navigazione marittima entro e fuori del porto.

3) *per la qualifica di operaio permanente di 2ª categoria conducente di automezzi con patente di guida per autoveicoli della categoria « C »*: conoscenza della segnaletica e delle norme di circolazione stradale, della costituzione e del funzionamento del motore e dei vari organi del veicolo e dei principali modi per prevenire e riparare avarie. Detta prova sarà completata da un breve esperimento pratico di guida.

4) *per la qualifica di operaio permanente di 2ª categoria fabbro fucinatore e forgiatore*: conoscenza approfondita delle lavorazioni in ferro forgiato ed, in particolare, conoscenza dei meccanismi concernenti porte, infissi e serrande e relative serrature ed i vari modi per riparare detti meccanismi o serrature e riproduzione di parti dei congegni e di chiavi. Detta prova sarà completata da un breve esperimento pratico.

5) *per la qualifica di operaio permanente di 2ª categoria falegname*: conoscenza dei vari tipi di macchine, utensili e materiali vari da impiegarsi nella lavorazione del legno per la costruzione e la riparazione di: pavimentazioni, tramezzature, infissi, intelaiature varie e casse da imballaggio, mobilio e scaffalature per uffici. Detta prova sarà completata da un breve esperimento pratico.

6) *per la qualifica di operaio permanente di 2ª categoria imbianchino*: conoscenza dei vari tipi di tinteggiature attualmente in uso e relativi materiali per la preparazione delle stesse. La prova sarà completata da un breve esperimento pratico.

7) *per la qualifica di operaio permanente di 2ª categoria muratore*: conoscenze delle costruzioni di opere murarie in genere ed in particolare di quelle opere attinenti alla manutenzione e conservazione di fabbricati. La prova sarà completata da un breve esperimento pratico.

Gli esami teorico-pratici anzidetti non si intenderanno superati se il candidato avrà riportato una votazione inferiore a 16/20 in ciascuna prova (prova orale ed esperimento pratico).

I risultati di tali prove serviranno di base per la formazione della graduatoria di merito.

Per sostenere le prove anzidette i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente da pubblica Amministrazione;

b) tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto o carta d'identità.

Art. 7.

Il concorso a otto posti di operaio permanente di 3ª categoria verrà effettuato a scelta, mediante valutazione comparativa dei titoli e requisiti dei candidati. La metà dei posti, a norma dell'art. 9 terzo comma della legge 5 marzo 1961, n. 90, è riservata agli operai dello Stato delle categorie inferiori.

I candidati dovranno produrre domanda di ammissione al concorso corredata da tutti i documenti che ritengano utili per la valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria.

I titoli valutabili sono i seguenti:

1. — TITOLI PROFESSIONALI

a) *Servizio presso pubbliche Amministrazioni*:

Certificato rilasciato dal competente ufficio dal quale risultino la natura e la durata dei servizi prestati.

b) *Servizio presso privati*:

Certificati ed attestazioni dai quali risultino la natura e la durata delle prestazioni, rilasciati con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) *Ditte industriali, commerciali e similari*: certificato del titolare della ditta, vistato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura;

2) *Artigiani*: certificato od attestazione del titolare vistato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, con esplicita indicazione del numero di iscrizione alla Camera di commercio, industria e agricoltura e dell'attività per la quale il titolare stesso è iscritto;

3) *Agricoltori e coltivatori diretti*: certificato della Associazione degli agricoltori o dei coltivatori diretti, convalidato dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Le predette certificazioni devono essere accompagnate da copia autentica del libretto di lavoro, vistata dal competente Ufficio provinciale del lavoro, ovvero, da copia autentica del libretto di assistenza malattia vistato dall'Ufficio provinciale competente, da cui risultino i periodi di occupazione e la natura dei servizi prestati.

c) *Servizio nella marina mercantile*:

a) *Personale imbarcato*: estratto della matricola mercantile rilasciato dalla capitaneria di porto competente, da cui risultino i periodi d'imbarco e la natura delle prestazioni;

b) *Personale tecnico delle costruzioni navali*: certificato rilasciato dalla società armatrice o cantiere navale, vistato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, da cui risultino i periodi e la natura del lavoro prestato. Detto certificato deve essere accompagnato dall'estratto del Registro personale tecnico delle costruzioni navali, rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

2. — SERVIZIO MILITARE NELLE FORZE ARMATE

(Esercito, Marina, Aeronautica, Corpo delle guardie di finanza, Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, Corpo degli agenti di custodia delle carceri).

a) Copia del foglio o estratto matricolare rilasciato dalla competente autorità;

b) Attestati rilasciati dall'autorità militare da cui risultino, *ad integrazione del foglio o estratto matricolare*, i periodi e la natura delle prestazioni;

c) Brevetti militari di specializzazione o copie degli stessi, autenticate nei modi di legge.

3. — TITOLI DI STUDIO RILASCIATI DA ISTITUTI DI STATO O LEGALMENTE RICONOSCIUTI

Diploma di Scuola o Istituto di istruzione secondaria di 1° grado e diploma di qualifica conseguito presso scuole o istituti di Stato ovvero legalmente riconosciuti, rilasciati dal Ministero della pubblica istruzione o, in mancanza, certificati della scuola di provenienza legalizzati dal competente Provveditore agli studi.

In luogo del diploma o del certificato è ammessa la presentazione di copia autenticata nei modi di legge.

4. — TITOLI ATTESTANTI LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE CONSEGUITI PRESSO ENTI, ISTITUTI E SCUOLE NON STATALI

1) *Scuole allievi operai delle FF. AA.*: attestato di idoneità rilasciato dal direttore della scuola, da cui risultino la durata del corso e la qualificazione professionale conseguita;

2) *Corsi presso Centri addestramento professionali*: attestato di idoneità rilasciato dal direttore del corso, vistato dall'Ufficio regionale del lavoro ovvero dalla autorità vigilante competente, da cui risultino la natura e la durata del corso;

3) *Corsi presso il Consorzio istruzione tecnica*: attestato di idoneità rilasciato dalla scuola e convalidato dal Consorzio, da cui risultino la natura e la durata del corso;

4) *Corsi presso l'Istituto nazionale di addestramento e perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.)*: attestato di idoneità rilasciato dall'Inapli e vistato dall'Ufficio regionale del lavoro, da cui risultino la natura e la durata del corso;

5) *Corsi presso l'Ente nazionale addestramento lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.)*: attestato di idoneità rilasciato dall'ENALC e vistato dall'Ufficio regionale del lavoro, da cui risultino la natura e la durata del corso;

6) *Corsi svolti preso altri Enti, Scuole o Istituti e Imprese*: attestato di idoneità rilasciato dal direttore dei corsi e vistato dalla competente autorità, da cui risultino la natura e la durata del corso.

5. — ALTRI TITOLI

E' ammessa la presentazione di titoli comprovanti il conseguimento di idoneità in precedenti concorsi ad operaio dello Stato, nonchè di brevetti e patenti di specializzazione.

N. B. — Tutti i documenti debbono essere redatti con la osservanza delle vigenti disposizioni in materia di bollo.

In base all'art. 7 del bando di concorso sarà tenuto conto soltanto dei titoli conseguiti precedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ancorchè rilasciati successivamente. La licenza di 5ª elementare che dovrà essere successivamente prodotta dai vincitori del concorso non rientra fra i titoli valutabili.

Art. 8.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale ai posti di 1ª e 2ª categoria e per la valutazione dei titoli degli aspiranti ai posti di 3ª categoria, saranno nominate una o più Commissioni con successivo decreto ministeriale.

La Commissione nominata per l'esame dei titoli del concorso a posti di 3ª categoria, nella prima adunanza, stabilirà i criteri per la valutazione dei titoli suddetti e, successivamente, formerà la graduatoria dei candidati ritenuti idonei.

Art. 9.

Per l'accertamento dell'idoneità fisica e dell'attitudine al mestiere dei candidati che risulteranno idonei nei concorsi di cui al precedente art. 1, sarà nominata un'apposita Commissione, a norma dell'art. 20 del regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262.

La Commissione predetta esprimerà il suo giudizio, in base a quanto stabilito dal citato art. 20 - secondo comma - del predetto regolamento.

Limitatamente alle qualifiche di « motorista », « padrone di motoscafi velocissimi » e « conducente di automezzi », l'accertamento suddetto comprenderà anche un esame psicotecnico completo.

I candidati verranno tempestivamente avvisati del luogo e del giorno in cui saranno sottoposti ai predetti accertamenti sanitari. All'atto della presentazione dovranno essere muniti di uno dei documenti di riconoscimento di cui all'art. 6 del presente decreto.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori dei concorsi ai posti di 1ª e 2ª categoria saranno formate per ciascuna qualifica di mestiere, in base alla votazione riportata nell'esame teorico-pratico di cui al precedente art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso a posti di 3ª categoria sarà formata in base ai criteri predeterminati dalla Commissione di cui all'art. 8; la Commissione terrà conto, altresì, del giudizio espresso secondo quanto previsto dallo art. 9 del presente decreto.

Per le preferenze e per le precedenze, a parità di merito, si osserveranno le norme in vigore; a tal fine i candidati saranno invitati a produrre, entro il termine che verrà stabilito nella lettera di richiesta, la necessaria documentazione.

Per coloro che risulteranno vincitori di più di un concorso, si prenderà in considerazione il risultato conseguito nel concorso nel quale abbiano riportato la votazione migliore.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori di ciascun concorso indetto con il presente decreto, sarà approvata con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti generali richiesti per la nomina a operaio di ruolo dello Stato.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della Marina mercantile; di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 12.

I vincitori del concorso di cui al punto 1) lettera *a*), e *b*) dell'art. 1 del presente decreto (motorista e padrone di motoscafi velocissimi), saranno destinati esclusivamente a prestare servizio nelle capitanerie di porto, o negli uffici marittimi minori.

I vincitori del concorso di cui al punto 2) lettera *a*) (conducente di automezzi) ed al punto 3) lettera *b*) (meccanico) del suddetto art. 1, saranno destinati a prestare servizio presso le capitanerie di porto, o negli uffici marittimi minori, per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 13.

Le spese di viaggio e di soggiorno che i concorrenti dovranno eventualmente sostenere per sottoporsi all'esame teorico-pratico, ovvero ad accertamenti sanitari, sono a carico dei concorrenti stessi.

Art. 14.

I candidati dichiarati vincitori del concorso e riconosciuti fisicamente idonei, dovranno far pervenire al Ministero della Marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 3ª - Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposita comunicazione che ad essi sarà fatta dal Ministero, i seguenti documenti redatti su carta legale:

a) certificato di compimento degli studi d'istruzione obbligatoria in originale o copia autentica notarile;

b) attestato comprovante il titolo professionale in originale o copia autentica notarile, rilasciato dalle competenti autorità;

c) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita;

d) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

f) certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica competente;

g) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi, sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualche motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle Capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla Capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, rilasciato dal commissario di leva di Stato e vistato dal comandante del porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla Capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittima.

I concorrenti che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo i casi, i relativi documenti.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore a tre mesi di quella di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per il periodo di mesi sei, con il diritto al trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni per i salariati dello Stato.

Al termine del suddetto periodo di prova, se favorevole, i vincitori saranno nominati in ruolo. In caso di giudizio favorevole, i vincitori saranno nominati in ruolo. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine del quale, se l'esito sarà ancora negativo, sarà dichiarata con decreto ministeriale motivato, la risoluzione del rapporto d'impiego.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto di seconda classe per il viaggio dal Comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

I vincitori del concorso hanno l'obbligo di assumere servizio entro il termine che sarà loro indicato.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumono servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1965
Registro n. 5 Marina mercantile, foglio n. 144. — DE QUATTRO

ALLEGATO « *A* »

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L. 400 dai candidati estranei all'Amministrazione dello Stato e da inviare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione III - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando).

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione III - ROMA.

Il sottoscritto . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .), via . . . n. . . . presa visione del bando di concorso per posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati di codesta Amministrazione, di cui al decreto ministeriale in data 20 settembre 1965, chiede di essere ammesso al concorso a . . . . posti (numero dei posti) di . . . . categoria (specificare la categoria: 1ª, 2ª o 3ª) per la qualifica di mestiere di . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è nato a . . . . (prov. di . . . . .) il . . . .;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., (in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali il candidato dovrà indicarne i motivi);

4) è di sana e robusta costituzione esente da imperfezioni fisiche o da malattie contagiose in atto;

5) non ha riportato condanne penali; (in caso contrario il candidato dovrà indicare le condanne riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria, che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti);

6) è in possesso del titolo di studio comprovante il compimento degli studi di istruzione obbligatoria; (licenza della 5ª elementare);

7) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

8) è in possesso del seguente titolo professionale: . . . . (dichiarare il tipo di patente automobilistica ed eventuali altri titoli professionali con i relativi attestati comprovanti la frequenza a corsi di specializzazione o di qualificazione di mestiere, ecc.);

9) ha diritto all'aumento dei limiti di età, ai sensi dell'art. 2 del bando perchè . . . . (indicare i motivi: invalido di guerra, reduce, combattente e categorie similari, coniugato e numero dei figli, ecc.);

10) non è stato destituito, espulso o dispensato dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica Amministrazione.

Si allegano i seguenti documenti: (titoli, certificati di prestato servizio, ecc. Per gli aspiranti al concorso a posti di operaio permanente di III categoria, dovranno allegarsi alla domanda i titoli indicati nell'art. 7 del bando di concorso).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono).

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a . . . . posti di operaio permanente di . . . . categoria, con qualifica di mestiere di . . . . »

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

ALLEGATO *B*

(Schema esemplificativo della domanda da redigersi su carta da bollo da L 400 dai candidati in atto già salariati di ruolo dello Stato e da inviare al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione III - Roma, entro il termine stabilito dall'art. 3 del bando).

Al Ministero della marina mercantile - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione III - ROMA.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . in atto operaio permanente di . . . . categoria, con la qualifica di . . . . alle dipendenze del . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . presa visione del bando di concorso per posti di operaio permanente nel ruolo dei salariati di codesta Amministrazione, di cui al decreto ministeriale

in data 20 settembre 1965, chiede di essere ammesso al concorso a . . . . . . posti (numero dei posti) di . . . . . categoria (specificare la categoria: 1ª, 2ª o 3ª) per la qualifica di mestiere di . . . .

Si allegano i seguenti documenti: (stato matricolare di servizio civile rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza ed eventuali altri titoli).

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

Timbro dell'Amministrazione di appartenenza.

Visto, si autentica la firma del sig. . . . . operaio permanente di . . . . . categoria (indicare la qualifica di mestiere).

Firma del capo ufficio
o del direttore del servizio
. . . .

N. B. — Sull'angolo sinistro inferiore della facciata della busta contenente la domanda di ammissione al concorso deve essere apposta la seguente annotazione:

« Contiene la domanda di partecipazione al concorso a . . . . . . posti di operaio permanente di . . . . . categoria, con la qualifica di mestiere di . . . .

Roma, addì 20 settembre 1965

Il Ministro: SPAGNOLLI

(8169)

MINISTERO DELLA SANITA'

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale 1º settembre 1965 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1966 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto 1º luglio 1965;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini stranieri, provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, di sedici borse di studio dell'ammontare di lorde L. 2.000.000 cadauna così ripartite fra le seguenti materie:

n. 1 borsa di studio per le materie biologiche;
n. 2 borse di studio per le materie chimiche;
n. 4 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 4 borse di studio per le materie fisiche ed elettroniche;
n. 4 borse di studio per le materie microbiologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1966; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposta in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei Laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i Laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i Laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei Laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei Laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea o diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

c) presentazione da parte di personalità scientifica o docente universitario del Paese di origine della materia oggetto della borsa.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di sessanta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;

3) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;

4) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'articolo 6 del presente bando e riportate nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea o di diploma finale di abilitazione professionale al termine dei corsi universitari, attinenti alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni o le qualifiche riportate nell'esame per il conseguimento della laurea ed in tutti gli esami universitari di profitto o del titolo di studio equivalente;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

d) attestato di presentazione di cui all'art. 5, lettera *c*);

e) certificato medico dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio;

f) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati. I documenti di cui alle lettere *a*), *e*) dovranno essere tradotti in italiano e la traduzione autenticata dalla rappresentanza diplomatica italiana accreditata nei rispettivi Paesi degli aspiranti alle borse di studio.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi per le materie elencate all'art 1 dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

Art. 11.

Nella ipotesi prevista dall'art 9. ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà alla Commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Art. 12.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1965
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 303. — MOFFA

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena, 299. — ROMA

Il sottoscritto . . . . di nazionalità . . . . nato a . . . . il . . . . . e residente in . . . . via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini stranieri.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara inoltre che:

1) accetta gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

2) s'impegna, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, di osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

3) allega i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

(8489)

Concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1965 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1966 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche, di sedici borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde caduna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 2 borse di studio per le materie biologiche;

n. 1 borsa di studio per le materie chimiche;

n. 3 borse di studio per le materie biochimiche;

n. 2 borse di studio per le materie fisiche;

n. 5 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;

n. 2 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;

n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1966; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposta in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei Laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio o di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i Laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i Laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa.

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei Laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei Laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) frequenza di corsi di studio universitari nelle materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'articolo 6 del presente bando e riportate nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di frequenza di corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami sostenuti durante la frequenza dei corsi stessi;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi per le materie elencate all'art. 1 dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione: nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera *b*) dell'art. 8, che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

Art. 11.

Nella ipotesi prevista dall'art. 9, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà alla Commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del

Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1965
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 301. — MOFFA

(Schema esemplificativo della domanda
da redigere in carta da bollo)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità
- Viale Regina Elena, 299. — ROMA

Il sottoscritto . . nato a . . . .
(prov. di . .) il . . . . e residente in . . .
(prov. di . .) via . . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a studenti universitari.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che: .

1) è cittadino italiano,

2) non ha riportato condanne penali;

3) accetta gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) s'impegna, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, di osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allega i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .
. . . .

(8490)

Concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di 2° grado in materie scientifiche o tecniche.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1965 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1966 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, di sedici borse di studio dell'ammontare di L. 900.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 2 borse di studio per le materie biologiche;
n. 3 borse di studio per le materie chimiche;
n. 1 borsa di studio per le materie biochimiche;
n. 6 borse di studio per le materie fisiche;
n. 1 borsa di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 1 borsa di studio per le materie veterinarie;
n. 2 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1966; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposta in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei Laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio o di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i Laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i Laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei Laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei Laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) licenza di scuola media di secondo grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 28.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) se abbia riportato o meno condanne penali;

5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;

6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'articolo 6 del presente bando e riportate nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di licenza di scuola media di 2° grado in materie scientifiche o tecniche attinenti all'oggetto delle borse di studio, nel quale siano indicate le votazioni riportate negli esami, nonchè la data del conseguimento della licenza stessa;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi per le materie elencate all'art. 1 dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione; nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera b) dell'art. 8, che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

Art. 11.

Nella ipotesi prevista dall'art. 9, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà alla Commissione di cui all'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1965
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 302. — MOFFA

(Schema esemplificativo della domanda
da redigere in carta da bollo)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità
Viale Regina Elena, 299. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . .
(prov. di . . . . .) il . . . . e residente in . . . .
(prov. di . . . .) via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di sedici borse di studio a cittadini provvisti di licenza di scuola media di secondo grado.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) non ha riportato condanne penali;

3) accetta gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) s'impegna, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, di osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allega i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . .
. . . .

(8492)

Concorso per titoli per l'assegnazione di sessantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1965 con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1966 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di sessantotto borse di studio dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 12 borse di studio per le materie biologiche;
n. 14 borse di studio per le materie chimiche;
n. 10 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 12 borse di studio per le materie fisiche;
n. 8 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 5 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 4 borse di studio per le materie veterinarie;
n. 3 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopraddette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Non è consentito di prendere parte a più di due concorsi per le materie sopra indicate.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, lo aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1966; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposta in rate mensili anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei Laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio o di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i Laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i Laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei Laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei Laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso (viale Regina Elena n. 299, Roma) entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) se abbia riportato o meno condanne penali;
5) a quale dei concorsi per le materie indicate nell'articolo 1 del presente bando intende partecipare;
6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

Art. 7.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate all'articolo 6 del presente bando e riportate nell'allegato schema di domanda.

Art. 8.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie elencate nell'art. 1 del presente bando di concorso e per le quali ha chiesto di utilizzare la borsa;

c) ogni altro eventuale documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante ritenga utile di presentare nel proprio interesse;

d) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Art. 9.

Coloro che intendono partecipare a due concorsi per le materie elencate all'art. 1 dovranno presentare domande separate per ciascuno di essi.

Una soltanto delle due domande dovrà essere corredata dalla prescritta documentazione, nell'altra l'aspirante potrà limitarsi a fare riferimento ai documenti allegati alla prima, tranne per il programma di cui alla lettera b) dell'art. 8, che dovrà essere riprodotto in relazione alle materie scelte nella seconda domanda.

Art. 10.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

Art. 11.

Nella ipotesi prevista dall'art. 9, ove il candidato risulti vincitore di più di un concorso, spetterà alla Commissione di cui all'art 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 di stabilire quale borsa debba essergli attribuita.

Art. 12.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione di assegnazione della borsa di studio.

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *ottobre* 1965
Registro n. 10 *Sanità, foglio n.* 300. — MOFFA

———

(Schema esemplificativo della domanda da redigere in carta da bollo)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di sessantotto borse di studio a cittadini provvisti di laurea.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) non ha riportato condanne penali;

3) accetta gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) s'impegna, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, di osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esecuzione della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allega i documenti di cui all'art. 8 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

(8491)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Approvazione della graduatoria dei candidati che hanno chiesto di essere assunti in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, che approva il regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regolamento speciale per i salariati della Marina militare, approvato con decreto ministeriale 20 ottobre 1925, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67, che reca norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, sullo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, relativo alla tabella organica degli operai di ruolo dell'Amministrazione della marina militare;

Vista la legge 19 maggio 1964, n. 345, sulle Scuole allievi operai delle forze armate e in particolare l'art. 8;

Visto il decreto ministeriale n. 25023 del 21 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1964, registro n. 55 Difesa-Marina, foglio n. 274, relativo alla assunzione di seicentocinquanta ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto ministeriale n. 1217 del 5 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1965, registro n. 8 Difesa-Marina, foglio n. 87, concernente l'assunzione di duecentosettantasei ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Visto il decreto ministeriale n. 8649 del 15 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1965, registro n. 44 Difesa-Marina, foglio n. 66, concernente l'assunzione di cinquanta ex allievi operai, quali operai dello Stato di 3ª categoria in prova, nell'Amministrazione militare marittima;

Vista la determinazione ministeriale 24 maggio 1965, registrata alla Corte dei conti il 10 giugno 1965, registro n. 31 Difesa-Marina, foglio n. 265, concernente l'assunzione in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, di ventiquattro ex allievi operai della Marina militare;

Viste le domande di assunzione in prova nell'Amministrazione della Marina militare, quali operai dello Stato di 3ª categoria, a termine dell'art. 8 della citata legge 19 maggio 1964, n. 345;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata, per ognuna delle sottoindicate qualifiche di mestiere, la seguente graduatoria dei candidati che hanno chiesto di essere assunti in prova nell'Amministrazione militare marittima, quali operai dello Stato di 3ª categoria, a termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345:

Aggiustatore meccanico - Posti n. 4

1. Plumitallo Walter, nato il 28 giugno 1947, punti 7,460, sede La Maddalena;
2. Clemente Pietro, nato il 7 febbraio 1946, punti 6,870, sede Taranto;
3. D'Amico Sebastiano, nato il 2 luglio 1947, punti 6,529, sede Augusta;
4. Sardella Felice, nato il 9 maggio 1947, punti 6,500, sede Taranto;
5. Orlando Nicola, nato il 28 gennaio 1947, punti 6,378, sede Taranto;
6. Ruggieri Davide, nato il 1° gennaio 1947, punti 6,303, sede Taranto;
7. Massafra Giovanni, nato il 27 gennaio 1947, punti 6,303, sede Taranto;
8. Strano Giuseppe, nato il 18 maggio 1947, punti 6,277, sede Augusta.

Carpentiere in ferro - Posti n. 1

1. Pasanisi Cosimo, nato il 23 giugno 1947, punti 6,633, sede Taranto;
2. Schiattone Natale, nato il 1° luglio 1945, punti 6,530, sede Taranto.

Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche Posti n. 1

1. Torrini Ivo, nato il 26 agosto 1933, punti 6,828, sede La Spezia;
2. Mazzarisi Francesco, nato il 26 marzo 1932, punti 6,532, sede Taranto.

Elettricista circuitista elettrico - Posti n. 4

1. D'Onofrio Pietro, nato il 19 febbraio 1932, punti 8,520, sede Taranto;
2. Coffa Giuseppe, nato il 3 giugno 1947, punti 7,440, sede Brindisi;
3. Sandal Giuliano, nato il 17 giugno 1947, punti 7,327, sede La Spezia;
4. Callegari Vittorio, nato il 24 luglio 1947, punti 7,180, sede La Spezia;
5. Tummnia Renzo, nato il 10 giugno 1947, punti 7,100, sede Livorno;
6. Scialpi Vito Carlo, nato il 1° gennaio 1947, punti 6,534, sede Taranto;
7. Scarano Luigi, nato il 24 maggio 1947, punti 6,520, sede Brindisi;
8. Schiavone Damiano, nato il 27 maggio 1947, punti 6,275, sede Taranto.

Elettromeccanico - Posti n. 1

1. Nannipieri Aldo, nato il 9 giugno 1947, punti 6,900, sede Livorno.

Fonditore e staffatore a mano - Posti n. 1

1. Tringali Giuseppe, nato l'11 luglio 1947, punti 6,353, sede Augusta.

Idraulico o tubista - Posti n. 3

1. Plumitallo Domenico, nato il 28 giugno 1947, punti 7,120, sede La Maddalena;
2. Lapera Martino, nato l'8 maggio 1947, punti 7,000, sede La Maddalena;
3. Proli Sergio, nato il 6 luglio 1947, punti 6,981, sede La Spezia.

Motorista - Posti n. 5

1. Albani Luciano, nato il 3 settembre 1929, punti 8,452, sede La Spezia;
2. Patti Giuseppe, nato il 20 luglio 1947, punti 7,526, sede La Spezia;
3. Tedeschi Franco, nato il 13 maggio 1947, punti 7,262, sede La Spezia;
4. Papari Pietro, nato il 1° maggio 1947, punti 7,227, sede Taranto;
5. Paleari Felice, nato il 6 febbraio 1947, punti 6,560, sede Taranto;
6. Mellone Fedele, nato il 26 gennaio 1947, punti 6,363, sede Taranto;
7. Di Serio Francesco, nato l'8 luglio 1946, punti 6,250, sede Taranto;
8. Moscagiuro Vincenzo, nato il 30 aprile 1947, punti 6,242, sede Taranto.

Radiomontatore - Posti n. 3

1. Sangaino Luigi, nato il 21 giugno 1947, punti 7,010, sede La Maddalena;
2. Carrieri Saulle, nato il 31 maggio 1945, punti 6,538, sede Taranto.

Saldatore elettrico ed autogenista - Posti n. 1

1. Romano Pantaleo, nato il 17 luglio 1947, punti 6,850, sede La Maddalena.

Art. 2.

A termine dell'art. 8 della legge 19 maggio 1964, n. 345, i seguenti candidati, nei cui confronti è stata accertata, mediante visita medica fiscale, l'idoneità fisica ad esercitare il mestiere per il quale hanno chiesto di essere assunti, essendo in possesso di tutti i requisiti prescritti, sono nominati operai dello Stato di 3ª categoria in prova nell'Amministrazione militare marittima per il periodo di mesi sei, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con la qualifica di mestiere appresso indicata, con decorrenza 10 novembre 1965 e con il trattamento economico corrispondente al coefficiente 151, pari a L. 610.900 annue:

Aggiustatore meccanico - Posti n. 4

1. Plumitallo Walter, nato il 28 giugno 1947;
2. Clemente Pietro, nato il 7 febbraio 1946;
3. D'Amico Sebastiano, nato il 2 luglio 1947;
4. Sardella Felice, nato il 9 maggio 1947.

Carpentiere in ferro - Posti n. 1

1. Pasanisi Cosimo, nato il 23 giugno 1947.

Conduttore macchine utensili automatiche e semiautomatiche Posti n. 1

1. Torrini Ivo, nato il 26 agosto 1933.

Elettricista circuitista elettrico - Posti n. 4

1. D'Onofrio Pietro, nato il 19 febbraio 1932;
2. Coffa Giuseppe, nato il 3 giugno 1947;
3. Sandal Giuliano, nato il 17 giugno 1947;
4. Callegari Vittorio, nato il 24 luglio 1947.

Elettromeccanico - Posti n. 1

1. Nannipieri Aldo, nato il 9 giugno 1947.

Fonditore e staffatore a mano - Posti n. 1

1. Tringali Giuseppe, nato l'11 luglio 1947.

Idraulico o tubista - Posti n. 3

1. Plumitallo Domenico, nato il 28 giugno 1947;
2. Lapera Martino, nato l'8 maggio 1947;
3. Proli Sergio, nato il 6 luglio 1947.

Motorista - Posti n. 5

1. Albani Luciano, nato il 3 settembre 1929;
2. Patti Giuseppe, nato il 20 luglio 1947;
3. Tedeschi Franco, nato il 13 maggio 1947;
4. Papari Pietro, nato il 1° maggio 1947;
5. Paleari Felice, nato il 6 febbraio 1947.

Radiomontatore - Posti n. 3

1. Sangaino Luigi, nato il 21 giugno 1947;
2. Carrieri Saulle, nato il 31 maggio 1945.

Saldatore elettrico ed autogenista - Posti n. 1

1. Romano Pantaleo, nato il 17 luglio 1947.

Art. 3.

Gli operai di cui al precedente art. 2 prendono posto, nell'ordine, in soprannumero alla tabella organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, dopo l'operaio in soprannumero Giovanni Orlando, nato il 10 aprile 1957:

1. D'Onofrio Pietro . . . . punti 8,520
2. Albani Luciano . . . . » 8,452
3. Patti Giuseppe . . . . » 7,526
4. Plumitallo Walter . . . . » 7,460

5. Coffa Giuseppe . . . . punti 7,440
6. Sandal Giuliano . . . . » 7,327
7. Tedeschi Franco . . . . » 7,262
8. Papari Pietro . . . . » 7,227
9. Callegari Vittorio . . . . » 7,180
10. Plumitallo Domenico . . . . . . » 7,120
11. Sangaino Luigi . . . . » 7,010
12. Lapera Martino . . . . » 7,000
13. Proli Sergio . . . . » 6,981
14. Nannipieri Aldo . . . . » 6,900
15. Clemente Pietro . . . . » 6,870
16. Romano Pantaleo . . . . » 6,850
17. Torrini Ivo . . . . » 6,828
18. Pasanisi Cosimo . . . . » 6,633
19. Paleari Felice . . . . » 6,560
20. Carrieri Saulle . . . . » 6,538
21. D'Amico Sebastiano . . . . » 6,529
22. Sardella Felice . . . . » 6,500
23. Tringali Giuseppe . . . . » 6,353

Fino al riassorbimento degli anzidetti soprannumeri e di quelli indicati nei decreti ministeriali n. 25023 del 21 ottobre 1964, n. 1217 del 5 gennaio 1965 e n. 8649 del 15 maggio 1965, nella tabella organica degli operai di ruolo della Marina militare, approvata con il citato decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1963, saranno tenuti scoperti tutti i posti che si formeranno nella quarta, seconda e prima categoria.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1965

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1965
Registro n. 55 *Difesa-Marina, foglio n.* 268

(8623)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Varese alla data dal 30 novembre 1963

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1733 in data 18 marzo 1964, con il quale è stato indetto il concorso a tre posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Varese alla data del 30 novembre 1963;

Visto i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 2452 in data 20 aprile 1965, modificato con decreto n. 6123 in data 6 settembre 1965;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti nei Comuni e nelle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a tre posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese alla data del 31 novembre 1963:

1. Recusani Francesco . . . . . . punti 59,490
2. Chiodo Giuseppe . . . . » 55,306
3. De Domenico Franco . . . . . . » 55,111
4. Carnicelli Luciano . . . . » 51,692
5. Rosmino Guido . . . . » 50,150
6. Panterani Alberto . . . . » 48,531
7. Vaglieri Giorgio . . . . » 47,931
8. Marangon Tarcisio . . . . » 47,298
9. Saccabusi Ezio . . . . » 44,242
10. Borghi Aldo . . . . » 44,083
11. Mascheroni Enrico . . . . » 42,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 26 ottobre 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1733 in data 18 marzo 1964, con il quale è stato indetto il concorso a tre posti di medico condotto vacanti nei Comuni della provincia di Varese alla data del 30 novembre 1963;

Visto i verbali rassegnati dalla Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto n. 2452 in data 20 aprile 1965, modificato con decreto n. 6123 in data 6 settembre 1965;

Richiamato il proprio decreto n. 7074 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice;

Visto l'ordine di preferenza delle sedi messe a concorso, indicato dai candidati;

Visto l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per la sede a fianco di ciascuno indicato:

1) Recusani Francesco: Arsago Seprio;
3) Chiodo Giuseppe: Fagnano Olona;
3) De Domenico Franco: Cuasso al Monte-Porto Ceresio-Benano (Consorzio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese e dei Comuni interessati.

Varese, addì 26 ottobre 1965

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(8505)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.